



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 19/11/2020

FATTO

Il ricorrente, intestatario di un buono fruttifero postale ordinario di £ 250.000, emesso il 18/02/1989 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di essersi recato presso uno sportello dell'intermediario per riscuotere il buono alla scadenza e di aver appreso, in quella circostanza, che l'intermediario voleva rimborsare il titolo per € 1.504,67.

Evidenzia che la somma offerta dall'intermediario è inferiore a quella spettante in base alle condizioni indicate sul retro del titolo, poiché il timbro, apposto sul retro del buono, riportante i nuovi rendimenti, modifica solo quelli programmati per i primi 20 anni dall'emissione, nulla disponendo per l'ultimo decennio.

Evidenzia, infatti, che per il periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno non sono stati apposti timbri modificativi restando, quindi, valida l'originaria dicitura (*"più lire 64.537 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione"*).

Pertanto ritiene che la complessiva somma da corrispondere sia pari ad € 2.692,85 e non € 1.504,67 e allega un prospetto di calcolo a sostegno di quanto affermato.

Tanto premesso, il ricorrente chiede *"la corresponsione del rendimento del buono postale, secondo le condizioni riportate sul retro del buono, essendosi generato un legittimo affidamento in ordine alla permanenza delle condizioni di rimborso indicate nel titolo, per il trentennio e comunque certamente per il periodo successivo al 20° anno, ovvero dal 21° al 30° anno, pari ad € 2.692,85 o di quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà*



accertata, oltre interessi dal giorno del dovuto fino al saldo, nonché il rimborso delle spese di procedura.”

L'intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, preliminarmente, l'incompetenza dell'Arbitro sia *ratione temporis* che *ratione materiae*.

Sotto il primo profilo, rileva che il *petitum* del ricorso in oggetto, riguardando i rendimenti del buono, atterrebbe a vizi genetici del negozio e si fonderebbe su un comportamento tenuto dall'intermediario nel 1989, anno di sottoscrizione del buono, dunque, in un periodo non compreso nella competenza temporale dell'Arbitro, concernente controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. A supporto di queste conclusioni, invoca la sentenza n. 3963/2019 delle Sezioni Unite, con la quale è stato affermato che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei buoni fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto".

A ulteriore sostegno della propria ricostruzione, l'intermediario osserva che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna del buono, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono. Né varrebbe sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento rilevante per delimitare la competenza temporale dell'ABF sarebbe costituito dalla condotta dell'intermediario, non già dal pregiudizio che ne sia derivato.

Quanto al secondo profilo di incompetenza, l'intermediario sottolinea che i buoni fruttiferi sono mezzi della raccolta del risparmio, che viene effettuata per conto dell'Emittente e che, con il D. lgs 284/1999 relativo al "*Riordino della Cassa depositi e prestiti a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", il legislatore ha demandato a decreti del Ministro del tesoro, adottati su proposta del Direttore Generale della Cassa depositi e prestiti, secondo modalità e criteri definiti da una normativa a carattere speciale, diversa dalla disciplina del titolo VI del T.U.B..

L'intermediario ripercorre, quindi, la normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, riepilogando in ordine cronologico le norme speciali, dal DPR del 29.03.1973 n. 156 fino al D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326, che ha disposto la trasformazione dell'Emittente in società per azioni.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, rileva che esso è definito dall'art. 128-bis, comma 1, T.U.B., sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, e dalla delibera n. 275 del 29 luglio 2008 del CICR.

Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione della normativa sull'ABF, sottolinea che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4, T.U.F., secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Asserisce, quindi, che, ancor prima della speciale disciplina che regola la materia, l'insussistenza della competenza dell'Arbitro deriverebbe, principalmente, dalla qualificazione dei prodotti di risparmio postale in termini di prodotti finanziari, categoria espressamente esclusa dall'ambito della cognizione (oggettiva) dell'ABF dalle relative Disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia.

In definitiva, osserva l'intermediario, "*dal quadro normativo sopra delineato risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti della raccolta postale in genere sono prodotti finanziari*



emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario”.

Discenderebbe da ciò che le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, come anche di libretti di risparmio postale, non rientrano nel perimetro della competenza per materia dell'Arbitro Bancario Finanziario.

Nel merito, l'intermediario osserva che i buoni appartengono alla serie “Q”, istituita con D.M. del 13.06.1986, e sono stati emessi su moduli cartacei della precedente serie “P”, come consentito dal decreto stesso, aggiornati con l'indicazione “Q/P” (sul fronte) e con la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale (sul retro), in applicazione di quanto previsto dall'articolo 5 del citato decreto.

Precisa che la tabella del D.M. ha stabilito i nuovi tassi di interessi applicabili, prevedendo per i primi vent'anni (suddivisi in scaglioni quinquennali a tasso crescente) un interesse composto; per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno un importo bimestrale, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

La resistente afferma quindi di aver corrisposto alla sottoscrittrice esattamente quanto stabilito agli artt. 4 e 5 del citato DM e indicato nelle tabelle allo stesso allegate.

L'intermediario aggiunge, inoltre, che l'art. 5 ha previsto l'apposizione di un timbro recante soltanto l'indicazione dei nuovi tassi e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, in quanto quest'ultimo rimaneva rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto.

Secondo l'intermediario, quindi, il sottoscrittore avrebbe dovuto - e, comunque, potuto - conoscere la disciplina dettata dal D.M. 13.06.1986 e pubblicata in G.U., come chiarito dalla giurisprudenza di merito e confermato dalla sentenza n. 3963/2019 delle SS.UU., non potendo quindi ritenersi formato alcun legittimo affidamento.

Inoltre, afferma che sarebbe irragionevole ritenere che il timbro apposto sul buono si sostituisca a tutte le condizioni indicate, ad eccezione di quanto stabilito per il periodo dal 21° al 30° anno.

Da ultimo, la resistente afferma che la correttezza del proprio comportamento sarebbe stata riconosciuta anche dal MEF in una nota del 15.02.2018, che riporta.

Contesta anche il riferimento alla sentenza n. 13979/07 delle SS.UU., relativa all'erronea emissione di un buono di una serie non più sottoscrivibile.

A supporto della sua posizione, la resistente richiama diversa giurisprudenza di merito (*ex multis*, Trib. di Catania, ordd. del 28.03.2018, nonché Trib. di Termini Imerese, ord. del 03/12/18); richiama altresì la sentenza n. 3963/19 delle SS.UU. e la sentenza del Trib. di Milano del 07/11/19, che avrebbe fatto applicazione dei principi sanciti dalla Suprema Corte.

Tanto premesso, l'intermediario chiede:

“- in via preliminare:

- *l'inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario;*
- *dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009;*
- *nel merito, rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi di cui in atto*

in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.”

In sede di repliche, il ricorrente afferma che il ricorso rientra pienamente nella competenza temporale dell'Arbitro, avendo ad oggetto una richiesta di rimborso del buono avvenuta nel mese di marzo 2020 presso lo sportello dell'intermediario. Pertanto, il rapporto oggetto di



contestazione è sorta all'atto della domanda di rimborso del buono fruttifero postale e non nel 1989, come sostenuto da parte resistente. Cita a supporto le decisioni del Collegio di coordinamento n. 5673/2013, e del Collegio di Napoli nn. 346/2011, 1394/2012, nonché la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione.

Quanto alla competenza per materia, rileva anzitutto che il D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", include tra le attività di bancoposta la raccolta del risparmio postale. Saggiunge che, secondo la disciplina disposta con Delibera CICR n. 275 del 28 luglio 2008 sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis TUB, nonché secondo il dettato delle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 giugno 2009, l'odierna resistente rientra espressamente nella definizione data di "intermediari", ai sensi degli artt. 106 e 107 del TUB. Conseguentemente, appare difficile dubitare che le disposizioni più recenti abbiano attratto la materia del risparmio postale nell'ambito della competenza dell'ABF.

Infine afferma che, nell'apporre sul retro del buono il timbro recante i rendimenti previsti per la nuova serie Q, l'intermediario si è limitato a prevedere una tabella indicante la misura degli interessi solo per i primi venti anni, nulla prevedendo in merito agli interessi da corrispondere per l'ultimo decennio.

L'intermediario non avrebbe diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento dei titoli. Né rilevarebbe la circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due diversi criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio; invero, tale alternanza non risulterebbe impedita da norme di legge.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento della richiesta di corresponsione del rendimento previsto dalla tabella originariamente apposta sul retro del buono, limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno.

DIRITTO

Il Collegio ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata dall'intermediario, in ragione della sua natura potenzialmente decisiva.

Al riguardo l'intermediario eccepisce l'inammissibilità del ricorso, innanzi tutto, per incompetenza *ratione temporis* dell'ABF, rilevando che il BPF oggetto di lite è stato sottoscritto in un momento (1989) che esula dalla competenza temporale dell'Arbitro (operazioni o comportamenti posti in essere dal 01/01/2009).

L'eccezione non merita di essere accolta, in conformità con l'orientamento consolidato di questo Arbitro, secondo il quale la contestazione riguardo i rendimenti dei buoni fruttiferi non ha per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente, con riferimento ai rendimenti maturati (*ex multis*, Collegio di Milano, decisione n. 478/14).

L'intermediario eccepisce, inoltre, che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF, in quanto i buoni fruttiferi rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari.

Al riguardo, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia precisano che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non



assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" (cfr. Sez. I, par. 4).

Le citate disposizioni definiscono quali "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF : *"le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U., i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 112 del T.U., gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del T.U.B, gli istituti di pagamento."* Sul punto, l'orientamento consolidato di questo Arbitro è nel senso di considerare il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto il profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano nelle attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n.144 (come rilevato da Coll. Coord. 5673/2013).

Per le suesposte ragioni, l'eccezione non merita di essere accolta.

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP sottoscritto dal ricorrente, emesso dall'intermediario successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 e appartenente alla serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul retro del titolo.

Al riguardo, si osserva presente che l'art. 5 del Decreto Ministeriale dispone che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo della precedente serie P per l'emissione dei buoni della successiva serie Q, operando conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, il timbro apposto sul buono nulla dispone con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno.

Sul punto, l'orientamento maggioritario di questo Arbitro, da ultimo, confermato dal Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6142/20, accoglie, con riferimento ai rendimenti successivi al 20° anno, la soluzione più favorevole al cliente, nel senso che l'apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l'affidamento in ordine all'applicabilità delle condizioni di rimborso originariamente previste sul retro del titolo per il periodo successivo (Collegio di Bari, decisione n. 7986/2020; Collegio di Bari, decisione n. 5014/19).

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che il ricorrente abbia diritto al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, in conformità con le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso. L'intermediario dovrà procedere alla relativa quantificazione.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS